

Regolamento per la disciplina dei

compensi professionali

all'avvocatura del Comune di Benevento

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 201 del 29.12.2016

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi
- Art. 3 Compensi professionali per la funzione togata e criteri di riparto
- Art. 4 Liquidazione dei compensi professionali
- Art. 5 Correlazione con le retribuzioni di risultato
- Art. 6 Abrogazioni
- Art. 7 Norme transitorie e finali
- Art. 8 Entrata in vigore

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti in favore degli avvocati dipendenti del Comune di Benevento a seguito di sentenze favorevoli all'Ente ,a norma dell'art .37 CCNL del 23/12/1999 – area dirigenza - e dell'art.27 CCNL – Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000 , area non dirigenziale ,secondo i principi di cui alla L. n. 247 del 31.12.2012 (Legge di riforma forense) .

Art. 2

Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

1. Si intende per “affari contenziosi “ l’attività di patrocinio legale in giudizio ; si intende per “ affari consultivi “ l’attività di prestazione di pareri legali.
2. Compete ai legali dell’Avvocatura interna, iscritti negli elenchi speciali annessi all’albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012, la rappresentanza e l’assistenza in giudizio dell’Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati , in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell’Ente.
3. Compete ai legali dell’Avvocatura interna l’attività di consulenza legale mediante la redazione di pareri legali.
4. Tutte le spese, anche d'iscrizione al predetto albo o di copertura assicurativa professionale obbligatoria, sono a carico dell’Ente essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.
5. L’assegnazione degli “affari contenziosi e consultivi “ avviene , a cura dell’Avvocato Coordinatore , in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

Art. 3

Compensi professionali per la funzione togata e criteri di riparto

1. Agli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art 23 della legge 31.12.2012 n.247, sono dovuti i compensi professionali in esito a sentenze favorevoli all'Ente e, specificatamente, nei seguenti casi:
 - a) *sentenze favorevoli* all'ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) *sentenze favorevoli* all'ente, anche non definitive, con compensazione, totale o parziale, delle competenze di giudizio. In caso di compensazione parziale, la liquidazione dei compensi in favore degli avvocati dell'ente avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
2. Per "*sentenza favorevole*" si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione ed atti simili) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire il grado di giudizio nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice, o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente, quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.
3. Sono considerate "*sentenze favorevoli*" i provvedimenti giudiziari che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole all'Ente (a titolo esemplificativo, pronunce di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe).
4. Ai fini del presente articolo le *ordinanze* del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari e fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate,

che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente , sono ripartite tra i legali della medesima avvocatura in base al rendimento individuale e secondo il criterio della "puntualità negli adempimenti processuali".

Nel caso di incarico congiunto a due avvocati interni , sia nell'ipotesi di difesa affidata all'avvocato dirigente unitamente ad un avvocato funzionario che nell'ipotesi di difesa affidata agli avvocati funzionari , le predette somme sono ripartite tra gli avvocati che hanno curato la lite nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di incarico conferito ad un unico avvocato ,le medesime somme sono attribuite al 100% al legale che ha curato la lite .

6. I predetti compensi professionali sono comunque corrisposti agli aventi diritto nei limiti di cui al comma 7 dell'art 9 legge n.114/2014. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione comunale .

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 6, del D .L. n. 90 del 24.06.2014 , come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114 , nelle ipotesi di sentenza favorevole e di pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso professionale in favore del legale incaricato della difesa in giudizio dell'ente nell'ambito della disponibilità garantita dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente .

Il predetto compenso è interamente attribuito all'avvocato cui è stata conferita la procura alla lite. Nel caso di incarico congiunto a due avvocati interni ,sia nell'ipotesi di difesa affidata all'avvocato dirigente unitamente ad altro avvocato funzionario che nell'ipotesi di difesa affidata agli avvocati funzionari , è sempre dovuto un unico compenso che sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno .

8. Il compenso professionale spettante è determinato , tenuto conto del valore della controversia , sulla base del vigente D.M. recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art .13 comma 6 della legge n.247 del 31.12.2012 , applicando il valore medio di cui alle previste tabelle parametriche per le singole fasi del giudizio.

9. Il compenso spettante per le transazioni dopo sentenza favorevole ,ai sensi dell'art 9 comma 6 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 , come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114 , fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto

transattivo, è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale della lite ,con il valore medio della tabella parametrica previsto per tale fase .

10. I predetti compensi sono corrisposti agli aventi diritto nei limiti di cui al comma 7 dell'art .9 legge n.114/2014.

11. I compensi professionali devono intendersi , a tutti gli effetti, elemento retributivo aggiuntivo per l'avente diritto .

12. I medesimi compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (c.d. oneri riflessi).Restano a carico del bilancio dell'ente gli oneri fiscali relativi all'IRAP .

13. I compensi professionali di cui al presente articolo sono computabili ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art 23 ter del D.L. 6.12.2011 n.201 convertito,con modificazioni ,dalla L.22 12.2011 n.214 e successive modificazioni . Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione del predetto limite retributivo .

Art. 4

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui al precedente articolo sono liquidati dal Dirigente dell'Avvocatura con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo del bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente.

2. La liquidazione viene effettuata sulla base di parcelle analitiche redatte dall'avvocato cui è stata conferita la procura alla lite ,vistate con dichiarazione di congruità dal Dirigente dell'Avvocatura .

Art 5

Correlazione con le retribuzioni di risultato

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni assorbono gradualmente le retribuzioni annuali di risultato dei dirigenti e dei funzionari incaricati di posizione di alta professionalità dagli stessi eventualmente percepite .

2. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato ai sensi del C.C.N.L. dell'area dirigenza e del C.C.N.L. - Comparto regioni ed autonomie Locali è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative .

Art 6

Abrogazioni

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata la precedente disciplina interna .
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano piena applicazione le vigenti disposizioni in materia .

Art 7

Norme transitorie e finali

1. A norma del comma 8 dell'art 9 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 ,come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114 ,la disciplina dettata all'art. 3 commi 7 - 8 - 9 e 10 del presente regolamento si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore della medesima disposizione normativa .
- 2 . A norma del comma 8 , secondo periodo, dell'art 9 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 ,come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114 ,la disciplina dettata all' art. 3 commi 5 e 6 del presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento .

Art 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione .